

L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
e
la Regione Umbria

rappresentati rispettivamente dal Direttore regionale USR per l'Umbria _____ e dall'Assessore regionale all'Istruzione Maria Prodi

Premesso

- CHE l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernono, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";
- CHE dalla sentenza della Corte costituzionale n.120/2005 si desume la competenza legislativa delle singole Regioni per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia afferenti alla materia "istruzione" seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale;
- CHE le intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 (Rep. Atto n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (Rep. Atto n. 22/CU) hanno confermato l'impegno di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal più volte citato articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
- CHE l'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 29 ottobre 2009 - Atto n. 53/CU - e, in particolare, l'articolo 2 affida al Ministero dell'istruzione, università e ricerca il compito di definire i criteri in base ai quali gli Uffici scolastici regionali e le Regioni definiscono opportune intese per la programmazione e la gestione delle sezioni primavera, sentite le ANCI regionali
- CHE gli accordi sanciti in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 e il 20 marzo 2008 attuativi dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 hanno visto il rilascio dell'autorizzate al funzionamento da parte dei Comuni e il conseguente finanziamento statale di n. 33 sezioni primavera in Umbria;
- CHE per l'Umbria la normativa di riferimento è costituita dalla Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" , il e dal Regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 «Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia»
- CHE sono state sentite le rappresentanze degli Enti locali;
- CHE è stata accertata la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

CHE è stata acquisita l'ulteriore disponibilità finanziaria della Regione Umbria per un ammontare di € 1.000,00 a sezione primavera autorizzata al funzionamento come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1492 del 26/10/2009;

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati, e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio scolastico regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le istituzioni educative presso le quali per l'anno scolastico 2008-2009 hanno funzionato sezioni primavera appositamente autorizzate e finanziate con il contributo statale.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, da assegnare all'Ufficio scolastico regionale, è composto come segue:

- a) contributo statale, assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ~~pari alla quota~~ utilizzato per finanziare le sezioni primavera già autorizzate nell'anno scolastico 2008-2009 per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione;
- b) contributo regionale pari a euro a € 1.000,00 per a favore delle sezioni primavera autorizzate nell'ambito del generale Programma annuale di riparto dei contributi ai Comuni per la gestione degli asili nido;

Il contributo statale da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario fino a sei ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario fino a sei ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario fino a sei ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore;

In caso di incapienza del fondo le quote saranno proporzionalmente ridotte.

Il contributo regionale sarà invece assegnato ai Comuni titolari della potestà autorizzatoria in materia che provvederanno ad erogarlo ai soggetti titolari delle sezioni primavera autorizzate.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 29 ottobre 2009, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto

definito dal MIUR con decreto direttoriale n 9 (prot n 11466) dell'11 novembre 2009, sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2009; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 29 ottobre 2009 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;

Per le istituzioni educative che hanno attivato nel corso del 2008-2009 sezioni primavera e che chiedono il prosieguo della attività viene accertata la permanenza dei requisiti iniziali di ammissione e/o il possesso dei requisiti previsti, a cura degli uffici deputati dell'USR. Per quelle che avanzano richiesta di nuova attivazione per l'anno scolastico 2009/10, viene accertato il possesso dei requisiti di ammissione a cura di un nucleo operativo composto da USR, Regione Umbria ed ANCI.

Lo stesso Nucleo operativo svolge attività di monitoraggio anche sulla qualità pedagogica della sperimentazione.

Sulla base delle graduatorie così predisposte, l'Ufficio scolastico regionale individua le sezioni da ammettere a contributo, invitando i gestori a richiedere l'autorizzazione al funzionamento da parte dei Comuni interessati qualora non l'abbiano acquisita in precedenza.

L'Ufficio scolastico regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti assegnati.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

Articolo 5

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2009-2010 e può essere tacitamente prorogata annualmente, fatta salva la revoca o la richiesta di modifica presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro febbraio dell'anno di riferimento.

Perugia , lì 17/12/2009

p. Ufficio scolastico regionale
F.to Nicola Rossi

p. La Regione Umbria
F.to Maria Prodi